



## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH

### DISCIPLINARE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH

#### PREMESSA E DEFINIZIONI

Il presente disciplinare individua i criteri e le modalità di gestione ed aggiornamento dell'Albo Fornitori della Federazione Italiana Giuoco Squash.

Il Presente disciplinare e la documentazione necessaria per effettuare l'iscrizione all'Albo Fornitori FIGS sono pubblicati sul sito internet federale ai sensi dell'art. 29 Dlgs 50/2016 e secondo quanto previsto dalle linee guida ANAC in tema di trasparenza e pubblicità. Nel presente disciplinare sono utilizzate le seguenti definizioni:

##### **FIGS o Federazione**

Federazione Italiana Giuoco Squash in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede in Viale Nino Oxilia, 21 - 00197 Roma ;

##### **Operatore Economico**

Persone fisiche e giuridiche che richiederanno iscrizione all'Albo Fornitori FIGS;

##### **Disciplinare**

E' il presente documento denominato "Disciplinare per l'iscrizione all'Albo Fornitori FIGS";

##### **Albo Fornitori o Albo**

E' l'elenco degli operatori economici denominato Albo Fornitori FIGS, ovvero l'elenco delle imprese, degli imprenditori, di liberi professionisti singoli o associati, di consorzi ritenuti idonei, sulla base di quanto indicato dal presente Disciplinare, per provata specializzazione, capacità e serietà, alla fornitura di beni, alla prestazione di servizi e all'esecuzione di lavori necessari al funzionamento della FIGS e di eventuali altri organismi/società ad essa collegati.

#### OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Albo Fornitori verrà utilizzato dalla FIGS come strumento di identificazione degli operatori economici da consultare ai fini dell'affidamento di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie indicate all'art. 35, comma 1, lettere c) e d) del Dlgs 50/2016 ("Codice dei Contratti") nonché ai fini dell'affidamento di lavori di importo inferiore ad euro 1.000.000,00.

Per la scelta degli operatori economici da invitare o consultare si procederà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del Codice dei Contratti nonché delle Linee Guida n. 4 ANAC, di attuazione del Dlgs 50/2016. La FIGS si riserva la facoltà di ampliare, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, la concorrenzialità rispetto agli operatori economici iscritti, invitato i interpellando anche altri operatori economici ritenuti idonei. Resta ferma la facoltà della FIGS di non ricorrere agli operatori economici iscritti all'Elenco fornitori o di ricorrervi parzialmente, di consultare altri elenchi ufficiali o di avvalersi di altri strumenti di negoziazione (ad esempio il MEPA).

#### COMPOSIZIONE DELL'ELENCO

L'Elenco fornitori è così articolato:

- Sezione I: Fornitori di beni;
- Sezione II: Prestatori di servizi;
- Sezione III: Esecutori di lavori.

Le sezioni sono suddivise in categorie principali e relative (ove presenti) sottocategorie. La FIGS si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste. Con la procedura descritta nel presente Disciplinare non vengono costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi.

Il presente Disciplinare, la Domanda di iscrizione all'Albo fornitori, le relative dichiarazioni, l'ulteriore documentazione allegata nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati, hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Elenco fornitori.

I soggetti richiedenti, quindi, con l'iscrizione non acquisiscono diritto a partecipare alle procedure di affidamento espletate dalla FIGS in quanto l'iscrizione stessa non costituisce titolo di preferenza.

Eventuali errori, omissioni o manchevolezze di qualsiasi genere nella tenuta, nell'aggiornamento e/o nell'utilizzazione dell'Elenco fornitori da parte della FIGS non daranno comunque titolo ad alcuno per avanzare ragioni o pretese, di qualsiasi genere, nei confronti della Federazione stessa.

Le comunicazioni inerenti l'Albo fornitori saranno effettuate dalla FIGS all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al momento della registrazione.

A tal fine l'operatore economico interessato a richiedere l'iscrizione all'Albo fornitori, elegge domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata che ha indicato sulla domanda di iscrizione all'albo fornitori. E' onere del soggetto iscritto all'albo fornitori di comunicare tempestivamente, alla Figs, qualsiasi variazione dell'indirizzo email.

#### **OPERATORI ECONOMICI AMMESSI**

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo fornitori i seguenti soggetti:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società anche cooperative;
- i consorzi;
- i professionisti;

Gli operatori economici iscritti nell'Albo fornitori, ai sensi di quanto previsto dal presente Disciplinare, saranno invitati alle procedure nella forma giuridica indicata nell'iscrizione e verranno ammesse esclusivamente le offerte presentate nella medesima forma giuridica.

*Potranno iscriversi all'Elenco fornitori sia il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice dei contratti sia i singoli operatori economici consorziati che soddisfino singolarmente i requisiti di iscrizione. Resta inteso che il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice dei contratti è tenuto, qualora invitato ad una procedura di gara, ad indicare, in sede di offerta, gli operatori economici consorziati che eseguiranno le prestazioni oggetto della procedura (ad eccezione del Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c del Codice dei contratti, che dichiara di partecipare in proprio alla procedura di gara).*

*In tal caso il Consorzio potrà indicare come consorziati esecutori delle prestazioni:*

- *gli operatori economici già iscritti nell'Albo fornitori per la categoria principale oggetto della procedura;*
- *gli operatori economici non iscritti nell'Albo fornitori.*

*Resta inteso che non è ammessa la partecipazione congiunta ad una medesima procedura di gara del Consorzio e dell'operatore economico consorziato indicato dallo stesso come esecutore delle prestazioni oggetto della procedura, pena esclusione dalla gara sia del Consorzio che dell'operatore economico consorziato.*

#### **REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI**

Ai fini dell'inserimento nell'Albo fornitori, gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

**Requisiti di ordine generale** dimostrabili con:

- iscrizione nel Registro della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato (o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali) per attività inerenti l'oggetto della categoria principale per la quale si richiede l'iscrizione, curriculum vitae in caso di professionisti;
- dichiarazione di non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dall'Albo fornitori e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

**Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria** dimostrabili con:

- Presentazione della Società che illustri anche le principali capacità tecniche;
- dichiarazione di committenti relativi ad incarichi e commesse precedenti coerenti con la categoria merceologica di iscrizione (facoltativo);
- informazioni economiche-finanziarie (facoltativo);
- certificazioni di qualità (facoltativo).

**MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

Le dichiarazioni richieste ai fini dell'iscrizione all'Elenco fornitori devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la sottoscrizione del dichiarante (legale rappresentante) fatto salvo quanto indicato di seguito.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia della relativa procura.

In caso di operatori economici non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano, in questo caso, l'art. 45, comma 1, l'art. 83, comma 3, l'art. 86, commi 2 e 3, l'art. 90, comma 8, del Codice dei contratti.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Alle dichiarazioni va sempre allegata copia di un documento di identità in corso di validità del Rappresentante Legale o di suo Procuratore.

**MODALITÀ DI ISCRIZIONE**

Per iscriversi all'Albo fornitori l'operatore economico interessato deve:

- prendere visione del presente Disciplinare e delle Categorie Merceologiche della FIGS (disponibili all'indirizzo <http://www.federsquash.it>.)
- far pervenire alla FIGS la seguente documentazione, tramite email, all'indirizzo [fornitori@federsquash.it](mailto:fornitori@federsquash.it):
  - modulo della domanda di iscrizione/rinnovo/estensione, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante;
  - modulo dell'informativa per il trattamento dei dati sottoscritto dal legale rappresentante;
  - Presentazione aziendale;
  - copia integrale della visura camerale aggiornata (di data non antecedente a 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo);
  - copia, ove presente, dei certificati di qualità;
  - (in caso di Consorzio) Atto costitutivo del Consorzio;
  - comunicazione relativa al conto corrente dedicato (necessaria per assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010) debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, con l'indicazione dei soggetti autorizzati ad operare sul conto.

La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, l'incompletezza nelle informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse costituisce causa di non iscrizione all'Elenco fornitori.

## **ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE**

Ogni Domanda di iscrizione/rinnovo/estensione, correttamente compilata e corredata da tutte le dichiarazioni/documentazioni previste, sarà esaminata con criterio cronologico, secondo l'ordine progressivo di arrivo.

A seguito della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori, la FIGS comunicherà l'esito del procedimento, tramite email, all'indirizzo comunicato dall'operatore economico, specificando la categoria merceologica principale per la quale l'operatore economico risulta iscritto.

Qualora la documentazione presentata non fosse risultata completa o esauriente e qualora la FIGS richiedesse chiarimenti/integrazioni in merito ai documenti presentati in sede di Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori, l'iscrizione viene sospesa, previo avviso all'interessato, sino a che l'operatore economico non fornisca i chiarimenti e/o le integrazioni richiesti/e.

Sia nel corso del procedimento di iscrizione, che per tutta la durata della permanenza nell'Albo fornitori, la FIGS si riserva di effettuare approfondimenti e/o verifiche sulla veridicità delle/i dichiarazioni/documenti presentate/i.

Tali approfondimenti e/o verifiche saranno eseguiti, a discrezione della FIGS, secondo una modalità campionaria di individuazione degli operatori economici da analizzare e potranno dar luogo all'immediata cancellazione dell'iscrizione per la categoria merceologica principale per la quale l'esito della verifica è stato negativo.

Per la corretta definizione dell'ambito soggettivo di applicazione dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 e 3, del Codice dei Contratti si rimanda al Comunicato Presidente ANAC 26/10/2016.

Si precisa inoltre che in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di presentazione della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori, le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice dei Contratti devono essere rese anche con riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo, che hanno operato presso l'Impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nell'anno antecedente la data di presentazione della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per l'operatore economico. Si precisa infine che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, comma 1, del Codice dei Contratti devono essere rese per entrambi i soci.

## **ESTENSIONE**

L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre categorie merceologiche.

## **DURATA DELL'ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO**

### **Durata dell'iscrizione**

La validità dell'iscrizione all'Elenco fornitori è pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla comunicazione di iscrizione, fatti salvi i casi di cancellazione di seguito indicati.

### **Aggiornamento periodico delle informazioni**

Gli operatori economici iscritti all'Albo fornitori dovranno comunicare alla Figs ogni variazione dei dati comunicati in fase di iscrizione.

### **Rinnovo dell'iscrizione**

Per il rinnovo dell'iscrizione l'operatore economico deve presentare la domanda di rinnovo dell'iscrizione e tutta la documentazione richiesta.

## **CAUSE DI CANCELLAZIONE**

La FIGS si riserva la facoltà di cancellare l'iscrizione dall'Albo fornitori in anche uno solo dei seguenti casi:

- perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo fornitori;
- eventuali gravi irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni quali ad esempio gravi ritardi nelle consegne;
- eventuali prestazioni con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti;
- inadempienza all'obbligo di aggiornamento dell'iscrizione;
- cessazione di attività;
- richiesta di cancellazione presentata dall'operatore economico interessato.

In caso di cancellazione ne viene data comunicazione scritta all'operatore economico interessato, via mail, all'indirizzo comunicato dallo stesso in fase di registrazione al Portale fornitori.

L'operatore economico potrà presentare eventuali giustificazioni entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione della FIGS.

## **TUTELA DELLA PRIVACY**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti sarà effettuato, per le finalità della raccolta e secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, in conformità alle prescrizioni di cui alla normativa vigente. I predetti dati non formeranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla legge nazionale e comunitaria e di quanto è strettamente dovuto, ai fini di trasparenza, in materia di pubblicità degli esiti di gara.